



Procedura verifica Green Pass e adempimenti correlati

Emesso da	Data	Verificato da	Data	Approvato da	Data
Fabrizio Nobile (RSPP)	12.10.2021	Marco Solari (Delegato alla sicurezza)	12.10.2021	Roberto Rebessi (Datore di Lavoro)	12.10.2021
<i>Fabrizio Nobile</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

Revisione	Data	Motivo Revisione
00	12.10.2021	Prima emissione

Zenit S.p.A.

Via I° Maggio, 26 - 29012 Caorso (PC) - P.Iva: 00113920334



Procedura verifica Green Pass e adempimenti correlati

1	SOMMARIO	
1	Sommario	2
2	Riferimenti Normativi	3
3	Come ottenere il Green Pass	3
3.1	Esenzione	3
4	Chi sono i soggetti obbligati ad esibire il Green Pass	4
5	Soggetti Delegati al Controllo della Certificazione	4
6	Come si controlla il Green Pass	5
7	Conseguenze mancato possesso Green Pass valido	7
7.1	All'Accesso	7
7.2	Nei luoghi di Lavoro	7
8	Allegati	7



Procedura verifica Green Pass e adempimenti correlati

2 RIFERIMENTI NORMATIVI.

In base all'art. 9-septies del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 e art. 3 del [Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021](#) è stato introdotto l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro del settore privato che decorre dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. A chiunque svolga una attività lavorativa è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. I lavoratori sono informati con apposita circolare - [Circolare informazione Obbligo GreenPass](#).

3 COME OTTENERE IL GREEN PASS.

La Certificazione è generata in automatico e messa a disposizione al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
- nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
- nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo in caso di test antigenico rapido, di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Non è possibile fare ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione sia posseduta ed esibita.

Le informazioni sopra riportate sono suscettibili di modifiche. L'aggiornamento è disponibile su [Home - Certificazione verde COVID-19 \(dgc.gov.it\)](#)

3.1 ESENZIONE

Il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. In questi casi – comprovati – è previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso nei luoghi di lavoro.

Si sottolinea che solo i medici e i centri che hanno aderito alla campagna vaccinale



Procedura verifica Green Pass e adempimenti correlati

possono rilasciare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione [MinisteroSalute CircolareEsenzioneVaccinale](#).

4 CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD ESIBIRE IL GREEN PASS

L'obbligatorietà del Green Pass per l'ingresso in Azienda si applica a:

- ✓ Lavoratori con qualunque tipo di contratto lavorativo (volontari, liberi professionisti, collaboratori, ecc.);
- ✓ Fornitori (Imprese di pulizie, Manutentori, ecc.) e Clienti;
- ✓ Persone Terze esterne all'Azienda;
- ✓ Soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o formativa all'interno dell'Azienda.

5 SOGGETTI DELEGATI AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE

Il Datore di Lavoro direttamente o per il tramite di soggetti delegati attua le misure di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto Legge n. 127/2021.

Il Delegato, nominato con atto formale – [NominaDelegatoIncaricatoGreenPass](#) -, avrà il compito di:

- verificare all'ingresso, mediante l'applicazione per dispositivi elettronici "VerificaC19", la validità del Green Pass di coloro che dovranno accedere nei luoghi di lavoro per prestare la loro attività lavorativa;
- accertarsi dell'identità dell'intestatario del Green Pass richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'applicazione VerificaC19;
- non applicare le disposizioni in materia di impiego dei Green Pass ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica;
- segnalare al Datore di Lavoro il Lavoratore che esibisce una certificazione verde non valida per la rilevazione dell'assenza ingiustificata;
- segnalare al Datore di Lavoro il Lavoratore che ha avuto accesso ai luoghi di lavoro senza Green Pass, aggirando i controlli, oppure sia in possesso di una certificazione verde contraffatta;
- richiedere l'intervento delle autorità competenti nel caso si verificano situazioni di proteste con minacce e/o lesioni da parte di coloro che mirano a non sottoporsi alla procedura di verifica del certificato verde;
- non raccogliere in alcun caso ed in qualunque forma i dati del certificato verde;
- trattare i dati in modo lecito e corretto;
- trattare i dati personali unicamente per finalità inerenti all'attività svolta;
- verificare costantemente la completezza e pertinenza dei dati trattati;
- rispettare le misure di sicurezza predisposte dal Titolare del Trattamento dei Dati;
- garantire in ogni operazione del trattamento la massima riservatezza;
- non raccogliere, comunicare e/o diffondere i dati trattati;
- accedere ai dati limitatamente all'espletamento delle mansioni affidate;
- verificare in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- osservare gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro.

L'elenco dei Delegati potrà essere reso disponibile nella bacheca aziendale per facilitare l'indirizzamento ai controlli.



Procedura verifica Green Pass e adempimenti correlati

6 COME SI CONTROLLA IL GREEN PASS

Tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro per prestare la loro attività lavorativa dovranno essere muniti ed esibire, presso i punti di controllo adeguatamente identificati da cartelli - [CartelloGreenPass](#) - , ai Delegati il Green Pass in forma cartacea o digitale. Non sarà possibile richiedere di scaricarlo e/o stamparlo nei luoghi di lavoro.

Nel caso sia presentata una versione cartacea del certificato verde è necessario assicurarsi che la stampa sia di qualità e che non siano presenti righe o macchie sul foglio. A coloro che hanno il Green Pass digitale si suggerisce di scaricare una copia (es. immagine) sullo smartphone al fine di non dover ricorrere al collegamento Internet. I controlli saranno effettuati prioritariamente all'ingresso dei luoghi di lavoro (i.e. magazzino/produzione, uffici) senza escludere verifiche a campione anche nel corso dell'attività lavorativa.

La verifica a campione sarà effettuata al 100% su ingressi dei Lavoratori non controllati all'accesso per motivi organizzativi, e/o nel corso di audit interni anche non pianificati.

Durante le fasi di controllo è necessario rispettare il distanziamento e tutte le altre misure necessarie a mitigare il rischio di contagio.

Per minimizzare i tempi di attesa, si richiede ai Lavoratori e/o Terzi di facilitare le operazioni premunendosi di esibire al Delegato senza indugio il certificato verde.

Il Delegato utilizza per i controlli l'applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo elettronico, che mediante la scansione del QR Code effettua la procedura di validazione.

VerificaC19



Benvenuto

Questo è il sistema di scansione dei QR code delle certificazioni di idoneità Covid19.

Versione: 0.1.0 (2021.10.12)

III C C

Figura 4. Schermate Verifica C19 - Home



Figura 3. Schermate Verifica C19 - scansione di un QR code



Procedura verifica Green Pass e adempimenti correlati

L'applicazione potrà fornire i seguenti risultati ([Manuale App VerificaC19](#)):



Figura 5 Schermate Verifica C19 - messaggio di conferma per QR code validato correttamente



Figura 6 Schermate Verifica C19 - QR code non validato per formato errato o firma non valida



Figura 7 Schermate Verifica C19 - QR code validato correttamente ma scaduto

In caso di schermata verde (ovvero in caso di possesso di un certificato alternativo idoneo) il soggetto potrà accedere ai luoghi di lavoro.

In caso di schermata rossa il Delegato impedisce l'ingresso al soggetto.

In questo ultimo caso il Delegato notifica al Datore di Lavoro il nominativo del soggetto che non può entrare. Se quest'ultimo è un Dipendente sarà rilevata l'assenza ingiustificata.

Il soggetto può "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando un test antigenico rapido o molecolare così da ottenere la certificazione verde necessaria all'ingresso.

In riferimento ai Dipendenti operanti all'esterno od in trasferta/missione, si rammenta di verificare di avere con sé un certificato verde in corso di validità in quanto i controlli saranno effettuati dai delegati del Datore di Lavoro dei luoghi "host", oltre che da eventuali Delegati interni.

In ogni caso è fatto espresso divieto di recarsi in trasferta/missione presso clienti o soggetti terzi in mancanza di certificato verde in corso di validità. Tale violazione può comportare a carico del Dipendente l'apertura di una procedura disciplinare in forza del CCNL applicato.

L'esecuzione dei controlli è registrata dal Delegato su apposito [Registro Verifiche Green Pass](#).

 ZENIT S.p.A. CAORSO (PC)	Procedura Green Pass 001	rev. 0 del 12/10/2021 Pagina 7 di 7
Procedura verifica Green Pass e adempimenti correlati		

7 CONSEQUENZE MANCATO POSSESSO GREEN PASS VALIDO

7.1 ALL'ACCESSO

La mancata esibizione all'accesso o la produzione di una certificazione verde non valida inibirà l'accesso ai luoghi di lavoro e, dunque, di prestare la propria attività lavorativa.

I dipendenti dell'Azienda senza o con Green Pass non valido saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una certificazione verde valida. Per i giorni di assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Rimane garantito al Lavoratore il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Si precisa che il Lavoratore assente ingiustificato per il mancato possesso di un certificato verde valido non sarà sospeso nelle imprese con più di quindici dipendenti. Per le imprese con meno di 15 dipendenti scatterà invece la sospensione dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.

In tale situazione, il Lavoratore sprovvisto di una certificazione valida, per evitare l'apertura di una procedura disciplinare è tenuto a presentarsi a lavoro il giorno successivo per il controllo del Green Pass fintanto che non regolarizza la sua posizione.

L'esibizione di una certificazione verde non valida o contraffatta comporterà la segnalazione da parte del Datore di Lavoro all'Autorità Competente.

7.2 NEI LUOGHI DI LAVORO

Qualora i prestatori accedano ai luoghi di lavoro senza Green Pass o con Green Pass non valido e, dunque, in violazione degli obblighi previsti dal Decreto Legge 127/2021, saranno segnalati al Prefetto che comminerà loro una sanzione pecuniaria dai 600 Euro ai 1.500 Euro.

Nel caso il prestatore sia un dipendente, l'Azienda, oltre alla segnalazione al Prefetto di cui sopra, aprirà una procedura disciplinare punibile con una sanzione secondo il CCNL applicato.

8 ALLEGATI

- [01-Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021](#)
- [02-CircolareInformazione Obbligo GreenPass](#)
- [03-MinisteroSalute CircolareEsenzioneVaccinale](#)
- [04-NominaDelegatoIncaricatoGreenPass](#)
- [05-CartelloGreenPass](#)
- [06-Manuale App VerificaC19](#)
- [07-Registro Verifiche Green Pass](#)